

## SUPER-ANAGRAFE E SCUDO FISCALE

### 1. LE DISPOSIZIONI PRIMA DELL'INTRODUZIONE DELLA SUPER-ANAGRAFE

Gli operatori finanziari citati nell'Art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605 (banche, Poste italiane Spa, Sgr), sono tenuti a comunicare i rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare con i propri clienti.

I dati da comunicare per ciascun rapporto intrattenuto con il singolo contribuente sono:

- I dati identificativi: nome, cognome, data di nascita e il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- Nel caso di rapporto intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
- I dati relativi alla natura e tipologia del rapporto (conto corrente, conto deposito titoli, conto deposito a risparmio, rapporto fiduciario), la data di apertura, modifica e chiusura.

Qualsiasi modifica ad una delle voci precedenti deve essere comunicata entro il mese successivo alla modifica, usando la voce "rettifica".

#### **Modalità d'invio:**

i dati richiesti (contenuti in un allegato inferiore ai tre Megabites) sono trasmessi mediante il servizio telematico "Entratel" o "Fisconline" e il controllo degli stessi avviene mediante software gratuiti distribuiti dall'Agenzia delle Entrate.

#### **Ricevute:**

La trasmissione del file generato dall'intermediario si considera completata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate invia come risposta una ricevuta (*disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi all'invio*), contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel.

Ogni ricevuta conterrà i seguenti dati:

- La data e l'ora di ricezione del file;
- L'identificativo del file attribuito dall'utente;
- Il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
- Il numero delle comunicazioni contenute nel file.

#### **FONTI NORMATIVE:**

- Decreto legge 4 luglio 2006, n.223, articolo 37;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.

#### **PRASSI:**

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2007, n. 18/E;

- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2006, n. 32/E.

## 2. LA PROCEDURA PREVISTA CON L'INTRODUZIONE DELLA SUPER-ANAGRAFE

All'Anagrafe dei rapporti finanziari gli operatori dovranno trasmettere i dati identificativi propri e dei clienti, tra i quali codice fiscale, numero identificativo del file, record progressivo, codice univoco di identificazione del rapporto, saldo iniziale, saldo finale e i movimenti avvenuti durante l'anno.

La novità è rappresentata dalla comunicazione del codice del rapporto che consente al fisco di individuare singolarmente il rapporto considerato sulla base del codice univoco stabilito dall'intermediario al momento dell'apertura del rapporto e soprattutto la "consistenza" dello stesso.

Ipotizzando di dover inviare tutti i dati connessi ad un conto preesistente e tutt'ora attivo, si dovranno comunicare i saldi iniziali relativi all'1 dicembre 2011, i saldi finali al 31 dicembre 2011 e la somma di tutti i movimenti in accredito ed addebito invece, per i rapporti accesi nel corso dell'anno, saranno presi in considerazione il saldo iniziale alla data di apertura, mentre per quelli chiusi invece il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura.

La fornitura dei Saldi è un invio annuale di dati contabili che integra le informazioni già presenti nell'Anagrafe dei rapporti. Oltre ai dati contabili, gli operatori finanziari comunicano l'identificativo di ciascun rapporto finanziario e tutte le intestazioni del rapporto stesso già comunicate all'Anagrafe dei rapporti.

Per la trasmissione delle informazioni "sensibili", gli operatori dovranno seguire tutte le procedure necessarie volte ad impedire l'accesso e la conseguente alterazione delle informazioni anagrafiche da parte dei non addetti, adottando dei sistemi avanzati di crittografia.

Due sono i sistemi previsti per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate e variano in base alla dimensione dell'archivio dell'intermediario e nel caso delle fiduciarie bisognerà fare una distinzione tra:

- **Grandi operatori** (gestori di un elevato numero di rapporti per i quali è prevista la sola modalità di invio mediante rete SID su protocolli FTP);
- **Piccoli operatori** ( con meno di 100 mandati le cui informazioni anagrafiche possono essere inviate a mezzo di posta certificata (PEC) a condizione che l'allegato non superi i 20 Megabites di dimensione).

Il SID è una nuova infrastruttura informatica per l'interscambio di flussi di dati, in linea con le disposizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Essa prevede il colloquio application-to-application tra i sistemi informativi agendo in modalità automatizzata.

Per quanto riguarda l'interscambio dei dati attraverso la piattaforma FTP della nuova struttura, gli operatori finanziari possono, se dotati della giusta tecnologia, utilizzare nodi autonomi oppure avvalersi di nodi di colloquio con l'Agenzia delle Entrate già certificati.

Per accedere al SID, è necessario registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e seguire le modalità descritte per adempiere tale procedura. E' necessario che i singoli operatori finanziari siano preventivamente registrati ai servizi (Entratel o Fisconline).

Sin dalla prima fase di raccolta dati dai propri sistemi informatici e per le modalità trasmissive scelte (SID o PEC), gli operatori, dovranno utilizzare meccanismi automatizzati di estrazione, di composizione in appositi formati record, di compressione e di immediata crittografia, finalizzati a formare e proteggere le informazioni.

L'avvenuta presentazione delle comunicazioni così come la mancata accettazione delle stesse è certificata da una ricevuta (disponibile entro 5 giorni lavorativi dall'invio) nella quale sono indicati in caso di esito positivo:

- l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- Il protocollo attribuito al file.

in caso contrario:

- l'identificativo del file;
- il protocollo attribuito al file;
- il motivo dello scarto della comunicazione.

Ulteriori indicazioni sul suo funzionamento sono contenute nel terzo allegato del provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 25/03/2013.

#### **Scadenze:**

Entro il **31 ottobre 2013** dovranno essere trasmessi dagli operatori i dati relativi al **2011** mentre per i dati riguardanti l'anno **2012** la scadenza ultima è il **31 marzo 2014**.

Appena il sistema sarà a regime gli operatori dovranno effettuare la comunicazione entro il **20 aprile** dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni.

#### **FONTI NORMATIVE:**

- Decreto legge del 6 Dicembre 2011 n. 201, articolo 11 commi 2e 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ("Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari)

#### **PRASSI:**

- provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25/03/2013.

### 3 LE DISPOSIZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUI CONTI SCUDATI

L'articolo 7 del Dpr 605/73, come modificato nel 2006 e poi nel 2011, disciplina l'obbligo di comunicazione che gli intermediari hanno di trasmettere una serie di informazioni relative ai rapporti finanziari detenuti dai contribuenti. Fino a oggi, però, tali comunicazioni contengono in riferimento al singolo contribuente solo l'informazione dell'esistenza di una certa tipologia di rapporto senza fornire dettagliate informazioni. In altre parole, il dato che viene trasmesso allo stato attuale all'anagrafe tributaria non consente al fisco di determinare né la consistenza né i movimenti di un singolo rapporto finanziario.

Lo scenario cambia totalmente con i nuovi obblighi che sono stati previsti dal DL 201/2011 che diverranno operativi nei prossimi mesi. Infatti, l'intermediario dovrà inviare all'agenzia delle Entrate i seguenti dati: i dati identificativi del rapporto compreso il suo codice univoco, riferito al soggetto (persona fisica o giuridica) che ha la disponibilità del rapporto stesso, inclusi procuratori e delegati, nonché in caso di rapporto intestato a più soggetti gli identificativi dei cointestatari.

In base a quanto indicato nella nota integrativa pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 9 Agosto 2013, tra i rapporti da comunicare all'Archivio sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, ha chiarito che i conti perverranno in maniera indistinta e appare coerente che nel flusso vengano inclusi anche i conti "scudati", correlati dalle informazioni richieste dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del DL 201/2011, e, quindi, anche con l'evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni di periodo.

PRASSI:

- Agenzia delle Entrate su Anagrafe dei Rapporti del 9 Agosto 2013;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009, n. 43/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2007, n. 18/E.